



**Comune  
di  
SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA**

**Provincia di Verona**

**Piano Comunale del Commercio  
su Aree Pubbliche**

L.R. n. 10/2001 e D.G.R. 20 luglio 2001 n. 1902

Approvato con deliberazioni C.C. n. 20 del 30/04/2003,  
C.C. n. 48 del 21/07/2003 e C.C. n. 13 del 23/03/2004

**Il Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche**, ai sensi della L.R. n.10 del 06 aprile 2001 e del relativo **Regolamento attuativo**, ha durata triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo piano. Il Piano si compone delle seguenti parti:

1. Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione
  - *Individuazione dei mercati esistenti (Sant'Ambrogio/Capoluogo e Domegliara,) con riduzione area per riorganizzazione viabilità e arredo del mercato di Domegliara e ampliamento area per razionalizzazione del mercato di Sant'Ambrogio/Capoluogo.*
2. Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante
3. Regolamento per lo svolgimento del commercio nel mercato di Sant'Ambrogio/Capoluogo e disciplina del commercio in forma itinerante nel territorio comunale
4. Regolamento per lo svolgimento del commercio nel mercato di Domegliara

### **Parte 1**

#### **Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione**

Art.1 I mercati esistenti sono i seguenti:

- a) Mercato annuale denominato SANT'AMBROGIO/CAPOLUGO, che si svolge, ogni DOMENICA, con posteggi in concessione nell'area di Sant'Ambrogio/Capoluogo (Piazza Vittorio Emanuele, Via G. Marconi -fino all'incrocio con Via P. Brenzoni-, Via C. Cavour –fino all'incrocio con Viale del Marmo-, Via S. D'Acquisto -fino all'incrocio con Via P. Brenzoni) specificata nell'allegato Regolamento (Sub A<sub>1</sub>). Questo mercato, così come attualmente configurato, erede di una tradizione risalente al XIX secolo e avente come sede la Piazza Centrale, risulta esistente dagli anni '50. Il regolamento vigente è stato approvato con deliberazione C.C. n.48 del 22/05/1986.
- b) Mercato annuale denominato DOMEGLIARA, che si svolge, ogni MERCOLEDI', con posteggi in concessione nell'area della frazione di Domegliara (Piazza Unità d'Italia) specificata nell'allegato Regolamento (Sub B<sub>1</sub>). Questo mercato è stato istituito con deliberazione C.C. n. 37 del 12/07/1971.

### **Parte 2**

#### **Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante**

Art.1 L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle aree specificate nell'allegato Regolamento per lo svolgimento del commercio nel mercato di Sant'Ambrogio/Capoluogo e disciplina del commercio in forma itinerante nel territorio comunale agli artt.25 e 26.

### **Parte 3**

#### **Regolamento per lo svolgimento del commercio nel mercato di Sant'Ambrogio/Capoluogo e disciplina del commercio in forma itinerante nel territorio comunale** (documento allegato Sub A)

### **Parte 4**

#### **Regolamento per lo svolgimento del commercio nel mercato di Domegliara** (documento allegato Sub B)

**Il Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche**, ai sensi della L.R. n.10 del 06 aprile 2001 e del relativo **Regolamento attuativo**, ha durata triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo piano. Il Piano si compone delle seguenti parti:

1. Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione  
– *Individuazione dei mercati esistenti (Sant'Ambrogio/Capoluogo e Domegliara,) con riduzione area per riorganizzazione viabilità e arredo del mercato di Domegliara.*
2. Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante
3. Regolamento per lo svolgimento del commercio nel mercato di Sant'Ambrogio/Capoluogo e disciplina del commercio in forma itinerante nel territorio comunale
4. Regolamento per lo svolgimento del commercio nel mercato di Domegliara

### **Parte 1**

#### **Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione**

Art.1 I mercati esistenti sono i seguenti:

- c) Mercato annuale denominato SANT'AMBROGIO/CAPOLUGO, che si svolge, ogni DOMENICA, con posteggi in concessione nell'area di Sant'Ambrogio/Capoluogo (Piazza Vittorio Emanuele, Via G. Marconi -fino all'incrocio con Via P. Brenzoni-, Via C. Cavour –fino all'incrocio con Via S. D'Acquisto-) specificata nell'allegato Regolamento (Sub A<sub>1</sub>). Questo mercato, così come attualmente configurato, erede di una tradizione risalente al XIX secolo e avente come sede la Piazza Centrale, risulta esistente dagli anni '50. Il regolamento vigente è stato approvato con deliberazione C.C. n.48 del 22/05/1986.
- d) Mercato annuale denominato DOMEGLIARA, che si svolge, ogni MERCOLEDI', con posteggi in concessione nell'area della frazione di Domegliara (Piazza Unità d'Italia) specificata nell'allegato Regolamento (Sub B<sub>1</sub>). Questo mercato è stato istituito con deliberazione C.C. n. 37 del 12/07/1971.

### **Parte 2**

#### **Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante**

Art.1 L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle aree specificate nell'allegato Regolamento per lo svolgimento del commercio nel mercato di Sant'Ambrogio/Capoluogo e disciplina del commercio in forma itinerante nel territorio comunale agli artt.25 e 26.

### **Parte 3**

#### **Regolamento per lo svolgimento del commercio nel mercato di Sant'Ambrogio/Capoluogo e disciplina del commercio in forma itinerante nel territorio comunale** (documento allegato Sub A)

### **Parte 4**

#### **Regolamento per lo svolgimento del commercio nel mercato di Domegliara** (documento allegato Sub B)



**Comune di SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA**  
**Provincia di VERONA**

**Piano Comunale del Commercio**  
**su Aree Pubbliche**

**Regolamento**  
**per lo svolgimento del commercio nel mercato**  
**di Sant'Ambrogio/Capoluogo e disciplina del**  
**commercio in forma itinerante nel territorio**  
**comunale**

Regolamento allegato al Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche  
approvato con delibere di Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2003, n. 48 del 21/07/2003  
e n. 13 del 23/03/2004

L.R. 06 aprile 2001, n. 10 e D.G.R. 20 luglio 2001, n. 1902

Sub A)

## **CAPITOLO I – MERCATO**

### **Art. 1 – Tipologia del mercato**

1. Il mercato periodico è di tipologia annuale.

### **Art. 2 – Estremi degli atti formali di conferma del mercato**

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato di Sant’Ambrogio/Capoluogo.  
Il mercato di Sant’Ambrogio di Valpolicella, così come attualmente configurato, erede di una tradizione risalente al XIX secolo e avente come sede la Piazza Centrale, risulta esistente dagli anni '50. Tale mercato è disciplinato dal Regolamento comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale N.48 del 22/05/1986.

### **Art. 3 – Giornate e orari di svolgimento**

1. Il mercato di Sant’Ambrogio/Capoluogo ha luogo nel giorno di DOMENICA dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
2. Nel mercato possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n.228 del 18/05/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.
3. I concessionari di posteggio entro le ore 7.45, devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell’area relativa al posteggio a ciascuna assegnato.
4. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 6.30 nel periodo estivo (MAG/SET) e delle ore 7.00 nel periodo invernale (OTT/APR) e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 13.00 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l’orario previsto per l’installazione sul mercato l’area deve comunque essere sgombra da cose e persone.
5. Entro le ore 14.00, tutti i concessionari di posteggio debbono avere sgomberato l’intera area di mercato così che possa essere ripristinato l’uso non mercatale della stessa.
6. L’operatore ha l’obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

### **Art. 4 – Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell’articolazione del mercato**

1. L’area del mercato di Sant’Ambrogio/Capoluogo è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento (Sub A<sub>1</sub>), dalla quale si evidenziano:
  - a) l’ubicazione: Piazza Vittorio Emanuele, Via G. Marconi (fino all’incrocio con Via P. Brenzoni), Via C. Cavour (fino all’incrocio con Viale del Marmo ), Via S. D’Acquisto (fino all’incrocio con Via P. Brenzoni);
  - b) superficie complessiva del mercato: mq. 8.640;
  - c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 3.832;

d) totale posteggi: n. 94, di cui:

- n. 15 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del D.Lgs. n. 114/98 per il settore alimentare;
- n. 77 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del D.Lgs. n.114/98 per il settore extralimentare;
- n. 2 riservati agli imprenditori agricoli, di cui al D.Lgs. 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende;

e) riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di:

- posteggi su area scoperta n. 94 per una superficie complessiva di 3.832 mq.;

f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- l'area destinata al settore alimentare ed a quello extralimentare;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali, nonché i posteggi riservati agli imprenditori agricoli;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

2. Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti a settori merceologici o a tipologie merceologiche diverse da quelle previste per i singoli posteggi.

#### **Art. 5 – Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli**

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione di anni 10 (dieci) è effettuata in base al maggior numero di presenze maturate nel mercato e, in subordine, all'anzianità di attività dell'operatore, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 o data di iscrizione alla Camera Commercio ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n.228/2001.
2. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di imprenditore agricolo e debbono porre in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda.
3. I posteggi riservati ai produttori agricoli non potranno superare la superficie di 25 (venticinque) mq.
4. Oltre alle autorizzazioni annuali sono consentite ai produttori agricoli, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere di anni 10 (dieci), ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 30 giorni e non superiori a 120.

#### **Art. 6 – Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli**

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera agli imprenditori agricoli avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine sotto indicati:
  - maggior numero di presenze maturate nel mercato di Sant' Ambrogio/Capoluogo;
  - maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990;
  - sorteggio.
2. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.

### **Art. 7 – Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita**

1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria di mercato, di cui al successivo art. 9. Tale spazio dovrà essere delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento.

### **Art. 8 – Descrizione della circolazione pedonale e veicolare**

1. Dalle ore 6.00 alle ore 14.00 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza e delle Forze dell'Ordine.
2. E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato. E' autorizzabile l'ampliamento del posteggio (es.: a seguito di sostituzione del mezzo...) a patto che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che non sia altrimenti occupato e che non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza.
3. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia Municipale.

### **Art. 9 – Modalità di tenuta e consultazione della Pianta delle Assegnazioni delle Concessioni**

1. Presso l'Ufficio Sportello Unico/Attività Economiche deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato, almeno in scala 1:2000, con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonché i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza, divisi tra alimentare e non-alimentare e imprenditori agricoli.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Sportello Unico/Attività Economiche ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento delle Assegnazioni delle Concessioni e comunicarlo alla Regione.
3. Copia della planimetria e delle Assegnazioni delle Concessioni è depositata presso l'Ufficio di Polizia Municipale per il Servizio di Vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata all'ASL competente per il territorio.

### **Art. 10 – Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie**

1. I competenti Uffici del Comune provvedono a stilare due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento e precisamente:
  - a) l'Ufficio Sportello Unico/Attività Economiche:
    - la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta "Graduatoria assegnatari", aggiornata in base all'anzianità di presenza al mercato;
  - b) l'Ufficio Polizia Municipale:
    - la graduatoria degli operatori precari, detta "Graduatoria precari", distinta tra settore alimentare e non alimentare e imprenditori agricoli, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati per ciascuna giornata di svolgimento del commercio su aree pubbliche, per l'assenza del titolare del posteggio;
    - il registro dove vengono annotate tutte le assenze degli operatori titolari di posteggio.

2. Entrambe le graduatorie di cui al precedente comma sono aggiornate mensilmente dall'Ufficio competente e sono rese disponibili, su richiesta, a tutti gli interessati.

#### **Art. 11 – Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari**

1. I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 3, comma 3, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
2. I posteggi liberi all'orario di inizio sono assegnati, per quel giorno, agli operatori precari aventi titolo.
3. Gli operatori "precari" dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo a) o b), di cui all'art. 28 del D.Lgs. 114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.
4. I posteggi verranno assegnati agli operatori appartenenti alla stessa categoria merceologica, ove presenti, in base all'ordine in "Graduatoria precari", che viene formata secondo i seguenti criteri riportati in ordine decrescente di importanza:
  - a) all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la sua residenza o sede. A tal fine si evidenzia che, ai sensi del D.Lgs. n. 114/98, il numero di presenze nel mercato è definito come il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che egli vi abbia potuto o no svolgere l'attività;
  - b) all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal R.E.A.

Nell'ipotesi in cui non fossero presenti operatori appartenenti alla stessa categoria merceologica, il posteggio viene assegnato ad operatori appartenenti a categorie merceologiche diverse, secondo i criteri a) e b) sopra riportati.

- c) In caso di parità nel possesso dei criteri a) e b) da parte di più operatori l'assegnazione avviene mediante sorteggio, da effettuarsi direttamente in loco da parte della Polizia Municipale.
5. Per conseguire una presenza l'operatore deve essersi presentato alla "spunta" nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati alle dimensioni del posteggio.

#### **Art. 12 – Richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.**

1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento della tassa o del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tariffa di gestione rifiuti urbani nelle misure stabilite dalle vigenti norme e alle tariffe comunali in vigore.
2. I tributi dovranno essere versati secondo le norme previste nei vigenti Regolamenti comunali in materia. Per le concessioni giornaliere è ammesso il pagamento agli Agenti di Polizia Municipale i quali rilasceranno regolare ricevuta.

#### **Art. 13 – Criteri per il rilascio dell'autorizzazione**

1. Per consentire alla Giunta Regionale di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco dei posteggi liberi nel territorio regionale, l'Ufficio Sportello Unico/Attività Economiche del Comune è

tenuto, per ogni posteggio da assegnare a comunicare alla Regione la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia, la cadenza del mercato in cui è inserito ed, infine, se trattasi di posteggio annuale o stagionale.

2. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 114/1998, deve essere inviata al Comune, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La stessa può essere anche inviata via fax o presentata direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Ente.
3. La domanda deve essere spedita, trasmessa o depositata nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco dei posteggi liberi. Essa va redatta secondo le modalità indicate nel facsimile che verrà pubblicato di volta in volta nello stesso BUR.
4. La spedizione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta non conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda. Nel facsimile saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.
5. L'Ufficio Sportello Unico/Attività Economiche procede all'istruttoria, verificando la regolarità della domanda ed i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del D.Lgs. n. 114/98, e comunica al richiedente le eventuali integrazioni documentali, le quali non comporteranno la sospensione dei termini. Entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, l'Ufficio competente rilascia l'autorizzazione ai richiedenti ammessi, assegnando i posteggi liberi presenti nel proprio territorio secondo la graduatoria redatta in base ai seguenti criteri di priorità, ripartiti in ordine decrescente di importanza:
  - a) maggior numero di presenze sullo stesso mercato effettuate come operatore precario, dalla data di entrata in vigore dell'abrogata legge 28.3.1991, n.112, dal soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche dall'operatore che ha ceduto la propria azienda al richiedente;
  - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
  - c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione.
6. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico per tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.
7. Nell'ipotesi in cui l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, il Comune attribuirà un posteggio il più possibile simile tra quelli pubblicati e non ancora assegnati.
8. Le presenze nel mercato effettuate come operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, non costituiscono titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato. A tal fine le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
9. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale sono contestuali. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.
10. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 10/2001, ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

#### **Art. 14 – Migliorie di ubicazione**

1. L'Ufficio Sportello Unico/Attività Economiche, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio, informa i titolari di posteggio dello specifico mercato, che possono presentare domanda per migliorare la propria posizione.
2. La procedura di assegnazione per miglioria prevede che l'Ufficio Sportello Unico/Attività Economiche invii a tutti gli operatori dello specifico mercato la comunicazione relativa al posto resosi libero invitando gli stessi a dichiarare, se sono interesassati o meno a modificare la propria posizione. L'operatore dovrà comunicare al Comune con lettera raccomandata o a mano al protocollo dell'Ente, che apporrà il timbro di deposito, a partire dal 15° giorno e non oltre 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, la volontà di migliorare la propria posizione sia riguardo al posto resosi libero sia sugli altri posti che a catena si rendessero liberi.
3. La mancata comunicazione da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
4. L'assegnazione viene effettuata secondo i seguenti criteri, nell'ordine: a) anzianità di presenza nel mercato come risultante dalla "Graduatoria assegnatari"; b) rispetto dell'ordine cronologico della domanda.
5. Il Comune, prima di comunicare alla Regione gli identificativi del posto resosi libero, e comunque dopo aver soddisfatto le eventuali migliorie richieste, potrà procedere alla soppressione totale o parziale del posto per motivi di pubblica utilità (transito mezzi di soccorso, viabilità...) come consentito al punto 2 parte III del D.G.R. 20 luglio 2001 n.1902.

#### **Art. 15 – Criteri per la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione**

1. L'Ufficio Sportello Unico/Attività Economiche, con proprio provvedimento, dispone la revoca dell'autorizzazione nei casi previsti dall'art.5, comma 1, della L.R. n. 10/2001, dopo aver accertato la fattispecie contestandola all'interessato e fissando un termine di giorni 15 (quindici) per le controdeduzioni. Passato inutilmente tale termine l'Ufficio provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.
2. Per il mercato annuale il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la revoca è di n. 17 assenze. In caso di società di persone, l'assenza verrà giustificata come impedimento dal legale rappresentante. L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi confermati, non è conteggiata.
3. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 10/2001, l'Ufficio Sportello Unico/Attività Economiche sospende l'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 29 comma 3 del D.Lgs. n. 114/98.
4. Il rinnovo della concessione è automatico salvo disdetta presentata dall'operatore titolare dell'autorizzazione 6 (sei) mesi prima della scadenza, o in caso di motivato rifiuto del rinnovo da parte del Comune da comunicare all'operatore almeno 6 (sei) mesi prima.
5. L'eventuale comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata al Comune, allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio Protocollo del Comune.

#### **Art. 16 – Definizione di corrette modalità di vendita**

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.
2. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
3. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità non possono sporgere oltre metri 2.00 (due) dalla verticale del limite di allineamento.
4. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a metri 2.20 e non devono essere superiori a metri 3.50.
5. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri.
6. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente la concessione assegnata.
7. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.
8. E' vietato collocare carrelli semovibili od altre attrezzature e appendere merce in esposizione al di fuori dello spazio assegnato.

#### **Art. 17 – Funzionamento del mercato**

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.
2. Gli Uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio, in ottemperanza alle norme vigenti ed agli indirizzi formulati dall'Amministrazione Comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Il Sindaco può fissare, in caso di comprovate esigenze pubbliche, gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti nel precedente articolo 3.
4. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata.
5. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

#### **Art. 18 – Richiamo delle modalità di subingresso**

1. In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della L.R. n. 10/2001.

### **Art. 19 – Richiamo alle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari**

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. La materia è disciplinata dall'Ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte non espressamente indicata, dal T.U. Leggi sanitarie e dal Regolamento di Polizia Veterinaria, nonché dalla L. n. 283/1962 e relativo Regolamento di attuazione n. 382/1980, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltretutto all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio.

### **Art. 20 – Spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse**

1. Il Comune per motivi di pubblica utilità quali, ad esempio, il passaggio dei mezzi di soccorso, nuove esigenze di viabilità od altro, può spostare la collocazione di operatori previa consultazione con le Associazioni di Categoria degli operatori più rappresentative.
2. Qualora si debba procedere allo spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:
  - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
  - nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, che abbia le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quello revocato, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.
3. Lo spostamento del posteggio può essere temporaneo.
4. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano, ove possibile, agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio quanto più possibile simile.
5. L'Ufficio Sportello Unico/Attività Economiche comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "Graduatoria assegnatari" di cui al precedente art. 10, formulata sulla base:
  - a) dell'anzianità di presenza in quel mercato, determinata secondo i seguenti criteri:
    - la data di anzianità deve essere comprovata da uno dei seguenti documenti:
      1. autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività o concessione di posteggio in detto mercato (dalla quale risulti la data originaria di inizio occupazione posteggio);
      2. in caso di mancata esibizione dell'autorizzazione di cui al punto 1, bollettino di pagamento più vecchio per l'occupazione posteggio (con la data di occupazione);
      3. in caso di impossibilità a produrre quanto ai due precedenti punti, atto del Comune di residenza o di sede del mercato o fotocopia licenza ex L. 398/76 (dai quali risulti la data originaria di inizio occupazione di posteggio in detto mercato);
      4. in mancanza degli atti di cui sopra, copia atto notarile di acquisto o di affitto azienda dell'attività riferita al mercato in argomento;

- in caso di subentro, si risale al primo, in ordine cronologico, subingresso documentabile;
  - è considerata l'assegnazione al titolare di un posteggio fisso in detto mercato e non la presenza dello stesso in qualità di operatore precario;
- b) in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al R.E.A.
6. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.

#### **Art. 21 – Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita**

1. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 10/2001, lo stesso deve essere anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga, nella medesima giornata, come previsto dal calendario di cui al comma 3 dello stesso articolo.

#### **Art. 22 – Mercati straordinari**

1. Ai mercati straordinari partecipano gli operatori titolari del posteggio nel mercato settimanale e, in caso di carenza di questi, gli operatori precari inseriti nella "Graduatoria precari".
2. Il personale di Polizia Municipale procede preventivamente alla rilevazione degli operatori che intendono partecipare al mercato straordinario o al mercato festivo.
3. E' possibile, nel caso in cui il numero di partecipanti sia inferiore al totale, delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato.
4. Gli operatori titolari di posteggio in una via soppressa scelgono secondo la loro posizione in graduatoria e secondo il settore merceologico, nell'ambito dei posteggi rimasti liberi.
5. Gli operatori precari effettuano la spunta solo per i posteggi non occupati nell'ambito del mercato ridotto.

#### **Art. 23 – Sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie**

1. Per ogni violazione alle norme regolamentari si applicano le sanzioni come specificate al successivo articolo 29.

### **CAPITOLO II - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE**

#### **Art. 24 – Ambito di applicazione, indirizzi e modalità**

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee da esercitarsi su suolo pubblico è effettuato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 10/2001, in occasione di manifestazioni straordinarie.
2. Le autorizzazioni rilasciate del Comune sono temporanee, valide per la durata della manifestazione, e rilasciate solo a ditte già iscritte al registro delle imprese in possesso dei requisiti di all'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998 e nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti dallo stesso Comune.

## **CAPITOLO III – COMMERCIO ITINERANTE**

### **Art. 25 – Zone vietate**

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato:
  - a. a meno di metri 50 dagli incroci;
  - b. sulla S.P. N.4 e sulla S.S. N.12 a meno di metri 6 dal limite più prossimo della carreggiata.

### **Art. 26 – Svolgimento del commercio itinerante**

1. Nelle zone dove il commercio itinerante non è vietato il suo svolgimento dovrà comunque essere effettuato compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
2. Ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L.R. n. 10/2001 è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri.
3. L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme igienico sanitarie.
4. Nei giorni di mercato è fatto divieto di esercitare il commercio in forma itinerante nel Capoluogo (alla domenica) e nella frazione di Domegliara (il mercoledì) se non all'interno dell'area di mercato, così come rispettivamente individuata nelle allegate planimetrie Sub A<sub>1</sub> e Sub B<sub>1</sub>.
5. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta degli organi di vigilanza.

### **Art. 27 – Rappresentazione cartografica**

1. Presso l'Ufficio Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

### **Art. 28 – Vendite a domicilio**

1. Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.

## **CAPITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 29 – Sanzioni**

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 7-bis del D.Lgs. n.267/2000, per le violazioni delle disposizioni contenute nei sottoelencati articoli del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689:

- Art. 3 – Giornate e orari di svolgimento
  - Art. 7, comma 1 – Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita
  - Art. 16, commi 1, 3, 4, 5, 7 e 8 – Definizione di corrette modalità di vendita
  - Art. 17, commi 4 e 5 – Funzionamento del mercato
  - Art. 25 – Zone vietate
  - Art. 26 – Svolgimento del commercio itinerante
2. In ordine alle ulteriori violazioni di norme contemplate nel presente regolamento, si rinvia alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

**Art. 30 – Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi**

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati.

**Art. 31 – Rinvio a disposizioni di legge**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla L.R. n. 10/2001.

**Art. 32 – Abrogazione di precedenti disposizioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.

.....



**Comune di SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA**  
**Provincia di VERONA**

**Piano Comunale del Commercio**  
**su Aree Pubbliche**

**Regolamento**  
**per lo svolgimento del commercio nel mercato**  
**di Domegliara**

Regolamento allegato al Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche  
approvato con delibere di Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2003  
e n. 13 del 23/03/2004

L.R. 06 aprile 2001, n. 10 e D.G.R. 20 luglio 2001, n. 1902

Sub B)

## **CAPITOLO I – MERCATO**

### **Art. 1 – Tipologia del mercato**

2. Il mercato periodico è di tipologia annuale.

### **Art. 2 – Estremi degli atti formali di conferma del mercato**

2. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato di Domegliara su area pubblica.  
Il mercato di Domegliara è stato istituito con delibera di Consiglio Comunale N.37 del 12/07/1971.

### **Art. 3 – Giornate e orari di svolgimento**

7. Il mercato di Domegliara ha luogo nel giorno di **MERCOLEDI'** dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
8. Nel mercato possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n.228 del 18/05/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.
9. I concessionari di posteggio entro le ore 7.45, devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuna assegnato.
10. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 6.30 nel periodo estivo (MAG/SET) e delle ore 7.00 nel periodo invernale (OTT/APR) e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 13.00 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.
11. Entro le ore 14.00, tutti i concessionari di posteggio debbono avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.
12. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

### **Art. 4 – Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell'articolazione del mercato**

3. L'area del mercato di Domegliara è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento (Sub B<sub>1</sub>), dalla quale si evidenziano:
  - a) l'ubicazione: Piazza Unità d'Italia;
  - b) superficie complessiva del mercato: mq. 3.700;
  - c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 1.219,50;
  - d) totale posteggi: n. 33, di cui:
    - n. 9 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il settore alimentare;
    - n. 23 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il settore extralimentare;

- n. 1 riservato agli imprenditori agricoli, di cui al D.Lgs. 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende;
- e) riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di:
- posteggi su area scoperta n. 33 per una superficie complessiva di 1.219,50 mq.;
- f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
  - l'area destinata al settore alimentare ed a quello extralimentare;
  - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali/stagionali, nonché i posteggi riservati agli imprenditori agricoli;
  - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
4. Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti settori merceologici o a tipologie merceologiche diverse da quelle previste per i singoli posteggi.

#### **Art. 5 – Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli**

5. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione di anni 10 (dieci) è effettuata in base al maggior numero di presenze maturate nel mercato e, in subordine, all'anzianità di attività dell'operatore, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 o data di iscrizione alla Camera Commercio ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n.228/2001.
6. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di imprenditore agricolo e debbono porre in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda.
7. I posteggi riservati ai produttori agricoli non potranno superare la superficie di 25 (venticinque) mq.
8. Oltre alle autorizzazioni annuali sono consentite ai produttori agricoli, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere di anni 10 (dieci), ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 30 giorni e non superiori a 120.

#### **Art. 6 – Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli**

3. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera agli imprenditori agricoli avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine sotto indicati:
- maggior numero di presenze maturate nel mercato di Domegliara;
  - maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990;
  - sorteggio.
4. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.

#### **Art. 7 – Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita**

2. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria di mercato, di cui al successivo art. 9. Tale spazio dovrà essere delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento.

#### **Art. 8 – Descrizione della circolazione pedonale e veicolare**

4. Dalle ore 6.00 alle ore 14.00 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza e delle Forze dell'Ordine.
5. E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato. E' autorizzabile l'ampliamento del posteggio (es.: a seguito di sostituzione del mezzo...) a patto che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che non sia altrimenti occupato e che non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza.
6. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia Municipale.

#### **Art. 9 – Modalità di tenuta e consultazione della Pianta delle Assegnazioni delle Concessioni**

4. Presso l'Ufficio Sportello Unico/Attività Economiche deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato, almeno in scala 1:2000, con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonché i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza, divisi tra alimentare e non-alimentare e imprenditori agricoli.
5. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Sportello Unico/Attività Economiche ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento delle Assegnazioni delle Concessioni e comunicarlo alla Regione.
6. Copia della planimetria e delle Assegnazioni delle Concessioni è depositata presso l'Ufficio di Polizia Municipale per il Servizio di Vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata all'ASL competente per il territorio.

#### **Art. 10 – Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie**

3. I competenti Uffici del Comune provvedono a stilare due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento e precisamente:
  - a) l'Ufficio Sportello Unico/Attività Economiche:
    - la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta "Graduatoria assegnatari", aggiornata in base all'anzianità di presenza al mercato;
  - b) l'Ufficio Polizia Municipale:
    - la graduatoria degli operatori precari, detta "Graduatoria precari", distinta tra settore alimentare e non alimentare e imprenditori agricoli, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati per ciascuna giornata di svolgimento del commercio su aree pubbliche, per l'assenza del titolare del posteggio;
    - il registro dove vengono annotate tutte le assenze degli operatori titolari di posteggio.
4. Entrambe le graduatorie di cui al precedente comma sono aggiornate mensilmente dall'Ufficio competente e sono rese disponibili, su richiesta, a tutti gli interessati.

### **Art. 11 – Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari**

6. I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 3, comma 3, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
7. I posteggi liberi all'orario di inizio sono assegnati, per quel giorno, agli operatori precari aventi titolo.
8. Gli operatori "precari" dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo a) o b), di cui all'art. 28 del D.Lgs. 114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.
9. I posteggi verranno assegnati agli operatori appartenenti alla stessa categoria merceologica, ove presenti, in base all'ordine in "Graduatoria precari", che viene formata secondo i seguenti criteri riportati in ordine decrescente di importanza:
  - a) all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la sua residenza o sede. A tal fine si evidenzia che, ai sensi del D.Lgs. n. 114/98, il numero di presenze nel mercato è definito come il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che egli vi abbia potuto o no svolgere l'attività;
  - b) all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal R.E.A.

Nell'ipotesi in cui non fossero presenti operatori appartenenti alla stessa categoria merceologica, il posteggio viene assegnato ad operatori appartenenti a categorie merceologiche diverse, secondo i criteri a) e b) sopra riportati.

  - c) In caso di parità nel possesso dei criteri a) e b) da parte di più operatori l'assegnazione avviene mediante sorteggio, da effettuarsi direttamente in loco da parte della Polizia Municipale .
10. Per conseguire una presenza l'operatore deve essersi presentato alla "spunta" nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati alle dimensioni del posteggio.

### **Art. 12 – Richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.**

3. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento della tassa o del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tariffa di gestione rifiuti urbani nelle misure stabilite dalle vigenti norme e alle tariffe comunali in vigore.
4. I tributi dovranno essere versati secondo le norme previste nei vigenti Regolamenti comunali in materia. Per le concessioni giornaliere è ammesso il pagamento agli Agenti di Polizia Municipale i quali rilasceranno regolare ricevuta.

### **Art. 13 – Criteri per il rilascio dell'autorizzazione**

11. Per consentire alla Giunta Regionale di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco dei posteggi liberi nel territorio regionale, l'Ufficio Sportello Unico/Attività Economiche del Comune è tenuto, per ogni posteggio da assegnare a comunicare alla Regione la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia, la cadenza del mercato in cui è inserito ed, infine, se trattasi di posteggio annuale o stagionale.

12. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 114/1998, deve essere inviata al Comune, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La stessa può essere anche inviata via fax o presentata direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Ente.
13. La domanda deve essere spedita, trasmessa o depositata nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco dei posteggi liberi. Essa va redatta secondo le modalità indicate nel facsimile che verrà pubblicato di volta in volta nello stesso BUR.
14. La spedizione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta non conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda. Nel facsimile saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.
15. L'Ufficio Sportello Unico/Attività Economiche procede all'istruttoria, verificando la regolarità della domanda ed i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del D.Lgs. n. 114/98, e comunica al richiedente le eventuali integrazioni documentali, le quali non comporteranno la sospensione dei termini. Entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, l'Ufficio competente rilascia l'autorizzazione ai richiedenti ammessi, assegnando i posteggi liberi presenti nel proprio territorio secondo la graduatoria redatta in base ai seguenti criteri di priorità, ripartiti in ordine decrescente di importanza:
  - a) maggior numero di presenze sullo stesso mercato effettuate come operatore precario, dalla data di entrata in vigore dell'abrogata legge 28.3.1991, n.112, dal soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche dall'operatore che ha ceduto la propria azienda al richiedente;
  - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
  - c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione.
16. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico per tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.
17. Nell'ipotesi in cui l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, il Comune attribuirà un posteggio il più possibile simile tra quelli pubblicati e non ancora assegnati.
18. Le presenze nel mercato effettuate come operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, non costituiscono titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato. A tal fine le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
19. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale sono contestuali. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.
20. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 10/2001, ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

#### **Art. 14 – Migliorie di ubicazione**

6. L'Ufficio Sportello Unico/Attività Economiche, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio, informa i titolari di posteggio dello specifico mercato, che possono presentare domanda per migliorare la propria posizione.

7. La procedura di assegnazione per migliorata prevede che l'Ufficio Sportello Unico/Attività Economiche invii a tutti gli operatori dello specifico mercato la comunicazione relativa al posto resosi libero invitando gli stessi a dichiarare, se sono interessati o meno a modificare la propria posizione. L'operatore dovrà comunicare al Comune con lettera raccomandata o a mano al protocollo dell'Ente, che apporrà il timbro di deposito, a partire dal 15° giorno e non oltre 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, la volontà di migliorare la propria posizione sia riguardo al posto resosi libero sia sugli altri posti che a catena si rendessero liberi.
8. La mancata comunicazione da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
9. L'assegnazione viene effettuata secondo i seguenti criteri, nell'ordine: a) anzianità di presenza nel mercato come risultante dalla "Graduatoria assegnatari"; b) rispetto dell'ordine cronologico della domanda.
10. Il Comune, prima di comunicare alla Regione gli identificativi del posto resosi libero, e comunque dopo aver soddisfatto le eventuali migliorie richieste, potrà procedere alla soppressione totale o parziale del posto per motivi di pubblica utilità (transito mezzi di soccorso, viabilità...) come consentito al punto 2 parte III del D.G.R. 20 luglio 2001 n.1902.

**Art. 15 – Criteri per la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione**

6. L'Ufficio Sportello Unico/Attività Economiche, con proprio provvedimento, dispone la revoca dell'autorizzazione nei casi previsti dall'art.5, comma 1, della L.R. n. 10/2001, dopo aver accertato la fattispecie contestandola all'interessato e fissando un termine di giorni 15 (quindici) per le controdeduzioni. Passato inutilmente tale termine l'Ufficio provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.
7. Per il mercato annuale il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la revoca è di n. 17 assenze. In caso di società di persone, l'assenza verrà giustificata come impedimento dal legale rappresentante. L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati e mercati posticipati, non è conteggiata.
8. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 10/2001, l'Ufficio Sportello Unico/Attività Economiche sospende l'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 29 comma 3 del D.Lgs. n. 114/98.
9. Il rinnovo della concessione è automatico salvo disdetta presentata dall'operatore titolare dell'autorizzazione 6 (sei) mesi prima della scadenza, o in caso di motivato rifiuto del rinnovo da parte del Comune da comunicare all'operatore almeno 6 (sei) mesi prima.
10. L'eventuale comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata al Comune, allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio Protocollo del Comune.

**Art. 16 – Definizione di corrette modalità di vendita**

9. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.
10. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

11. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità non possono sporgere oltre metri 2.00 (due) dalla verticale del limite di allineamento.
12. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a metri 2.20 e non devono essere superiori a metri 3.50.
13. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri.
14. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente la concessione assegnata.
15. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.
16. E' vietato collocare carrelli semovibili od altre attrezzature e appendere merce in esposizione al di fuori dello spazio assegnato.

#### **Art. 17 – Funzionamento del mercato**

6. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.
7. Gli Uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio, in ottemperanza alle norme vigenti ed agli indirizzi formulati dall'Amministrazione Comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
8. Il Sindaco può fissare, in caso di comprovate esigenze pubbliche, gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti nel precedente articolo 3.
9. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata.
10. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.
11. Nel giorno di mercato (mercoledì) è fatto divieto di esercitare il commercio in forma itinerante nella frazione Domegliara se non all'interno dell'area, così come individuata ai sensi del precedente art. 4.

#### **Art. 18 – Richiamo delle modalità di subingresso**

2. In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della L.R. n. 10/2001.

### **Art. 19 – Richiamo alle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari**

4. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
5. La materia è disciplinata dall'Ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte non espressamente indicata, dal T.U. Leggi sanitarie e dal Regolamento di Polizia Veterinaria, nonché dalla L. n. 283/1962 e relativo Regolamento di attuazione n. 382/1980, e successive modifiche ed integrazioni.
6. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltretutto all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio.

### **Art. 20 – Spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse**

7. Il Comune per motivi di pubblica utilità quali, ad esempio, il passaggio dei mezzi di soccorso, nuove esigenze di viabilità od altro, può spostare la collocazione di operatori previa consultazione con le Associazioni di Categoria degli operatori più rappresentative.
8. Qualora si debba procedere allo spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:
  - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
  - nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, che abbia le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quello revocato, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.
9. Lo spostamento del posteggio può essere temporaneo.
10. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano, ove possibile, agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio quanto più possibile simile.
11. L'Ufficio Sportello Unico/Attività Economiche comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "Graduatoria assegnatari" di cui al precedente art. 10, formulata sulla base:
  - c) dell'anzianità di presenza in quel mercato, determinata secondo i seguenti criteri:
    - la data di anzianità deve essere comprovata da uno dei seguenti documenti:
  5. autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività o concessione posteggio in detto mercato (dalla quale risulti la data originaria di inizio occupazione posteggio);
  6. in caso di mancata esibizione dell'autorizzazione di cui al punto 1, bollettino di pagamento più vecchio per l'occupazione posteggio (con la data di occupazione);
  7. in caso di impossibilità a produrre quanto ai due precedenti punti, atto del Comune di residenza o di sede del mercato o fotocopia licenza ex L. 398/76 (dai quali risulti la data originaria di inizio occupazione di posteggio in detto mercato);
  8. in mancanza degli atti di cui sopra, copia atto notarile di acquisto o di affitto azienda dell'attività riferita al mercato in argomento;
    - in caso di subentro, si risale al primo, in ordine cronologico, subingresso documentabile;

- è considerata l'assegnazione al titolare di un posteggio fisso in detto mercato e non la presenza dello stesso in qualità di operatore precario;
  - d) in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al R.E.A.
12. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.

#### **Art. 21 – Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita**

2. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 10/2001, lo stesso deve essere anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga, nella medesima giornata, come previsto dal calendario di cui al comma 3 dello stesso articolo.

#### **Art. 22 – Mercati straordinari**

6. Ai mercati straordinari partecipano gli operatori titolari del posteggio nel mercato settimanale e, in caso di carenza di questi, gli operatori precari inseriti nella "Graduatoria precari".
7. Il personale di Polizia Municipale procede preventivamente alla rilevazione degli operatori che intendono partecipare al mercato straordinario o al mercato festivo.
8. E' possibile, nel caso in cui il numero di partecipanti sia inferiore al totale, delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato.
9. Gli operatori titolari di posteggio in una via soppressa scelgono secondo la loro posizione in graduatoria e secondo il settore merceologico, nell'ambito dei posteggi rimasti liberi.
10. Gli operatori precari effettuano la spunta solo per i posteggi non occupati nell'ambito del mercato ridotto.

#### **Art. 23 – Sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie**

2. Per ogni violazione alle norme regolamentari si applicano le sanzioni come specificate al successivo articolo 24.

### **CAPITOLO II – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 24 – Sanzioni**

3. In conformità a quanto disposto dall'art. 7-bis del D.Lgs. n.267/2000, per le violazioni delle disposizioni contenute nei sottoelencati articoli del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689:
- Art. 3 – Giornate e orari di svolgimento
  - Art. 7, comma 1 – Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

- Art. 16, commi 1, 3, 4, 5, 7 e 8 – Definizione di corrette modalità di vendita
  - Art. 17, commi 4, 5 e 6 – Funzionamento del mercato
4. In ordine alle ulteriori violazioni di norme contemplate nel presente regolamento, si rinvia alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

**Art. 25 – Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi**

2. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati.

**Art. 26 – Rinvio a disposizioni di legge**

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla L.R. n. 10/2001.

**Art. 27 – Abrogazione di precedenti disposizioni**

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.

.....